



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA
DETERMINAZIONE N. 77 DEL 29/11/2021

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO GIUNTA COMUNALE N.221/2021 - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - GESTIONE DELLA COMPONENTE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI - RINNOVO CONTRATTO REP.2357/2020.

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2021 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm., con unico e pieno valore giuridico;

PRESO ATTO che il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è stato gestito ormai da anni in out-sourcing in quanto l'Ente non riesce per la ristrettezza di personale in organico a provvedere direttamente al servizio;

PRESO ATTO che in ultimo, a seguito di una procedura di gara aperta, con Determinazione Area Finanziaria/Tributaria n.109 del 19/12/18 è stata affidata la concessione dei servizi di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni anni 2019-2021 rinnovabile per ulteriori tre alla società I.C.A. s.r.l.;

CONSIDERATO che l'affidatario ha gestito negli anni il servizio con professionalità e puntualità;

VISTI:

□ l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

□ l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;

□ l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;

□ l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

PRESO ATTO che nel caso di ricorso a soggetti esterni l'affidamento della gestione del suddetto "Canone Patrimoniale" può riguardare anche solo una delle componenti del canone e non necessariamente tutte (vedasi in proposito la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 9/df del 18/12/2020);

VISTA Delibera CC.n.18 con ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE EX LEGGE 160/2019" regolamento che mantiene una bipartizione tra la componente suolo pubblico e pubblicità e pubbliche affissioni sia dal punto di vista amministrativo gestionale che tariffario conservando tra l'altro, nella determinazione appunto delle tariffe, come stabilito dallo stesso Legislatore, un gettito previsto in linea di massima analogo a quello che sarebbe derivato dall'applicazione dei precedenti singoli prelievi: Cosap, Imposta di Pubblicità e pubbliche affissioni;

PRESO ATTO che le attività per l'applicazione e gestione della nuova componente del Canone Patrimoniale relativa alla "esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni" ricalca in larga parte quelle che erano correlate alla gestione dell'Imposta di Pubblicità e del servizio Pubbliche Affissioni;

RITENUTO necessario mantenere la gestione della nuova componente del Canone Patrimoniale relativa alla “esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni” a soggetto esterno in quanto la struttura dell'Ente per ristrettezza di personale in organico non riesce a reiternalizzare il servizio;

PRESO ATTO dell'articolo 2 del contratto rep.2357/2020 “Contratto per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ivi compresa la materiale affissione dei manifesti” stabilisce la durata dell'affidamento in anni tre dal 2019 al 2021 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre salvo l'introduzione di una unica Imposta sostitutiva che accorpasse tutti i prelievi comunali minori, cosa che non è avvenuta con l'introduzione del Canone Patrimoniale di cui trattasi in quanto come sopra ampiamente richiamato è stata mantenuta dal Legislatore la ripartizione in componenti separate tra le quali “esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni”;

CONSIDERATO INOLTRE l'art.63 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 che prevede l'uso di una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni attraverso una procedura di gara ex art.59, comma 1;

PRESO ATTO della nota della società I.C.A. srl prot.16042/2021 con la quale si propone la prosecuzione del contratto rep.2357/2020 “Contratto per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ivi compresa la materiale affissione dei manifesti” alle medesime condizioni per ulteriori tre anni in relazione alla gestione del nuovo Canone Patrimoniale componente “esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni”;

ATTESO che la Giunta Comunale con Atto di Indirizzo n.221/2021 ha dato mandato al Responsabile Area Finanziaria Tributaria affinché, dopo aver valutato la possibilità di procedere, predisponga gli atti necessari e conseguenti al rinnovo del contratto rep.2357/2020 per un periodo di tre anni decorrenti dalla scadenza del contratto attualmente vigente.

RITENUTO pertanto possibile nel rispetto della normativa vigente, e nello stesso tempo opportuno, evitare interruzione nei servizi e mantenere il relativo afflusso di entrate all'ente, di mantenere al soggetto sopra indicato la gestione della componente del Canone Patrimoniale relativa alle Autorizzazioni o Esposizioni Pubblicitarie e Pubbliche Affissioni nella considerazione che l'affidatario ha gestito negli anni il servizio con professionalità e puntualità;

CIG: 7690302DF5;

VISTO il durc regolare allegato;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm. ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;

DETERMINA

Considerato quanto premesso:

1. Di rinnovare, per ulteriori tre anni (fino al 31/12/2024) ed alle medesime condizioni, il contratto rep.2357/2020 "Contratto per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ivi compresa la materiale affissione dei manifesti" al fine della gestione del nuovo Canone Patrimoniale componente "esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni", ai sensi del suo stesso art.2;

2. Di stabilire che nel Contratto rep.2357/2020, nel Capitolato d'Oneri e nel Progetto Tecnico relativo all'affidamento in oggetto laddove viene richiamata "l'Imposta di Pubblicità, Pubbliche Affissioni" la relativa normativa e Regolamento Comunale, si debba intendere, in conseguenza del rinnovo, il Canone Patrimoniale componente "esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni" la legge che lo istituisce e disciplina ed il relativo Regolamento Comunale;

1 3. Di accertare la somma di € 16.600,00 al capitolo 184100/0 del bilancio anno 2022 in corso di approvazione quale minimo garantito a favore dell'Ente;

1 di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)